

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che un giudice, chiamato a decidere di un procedimento penale, che sia nel contempo convenuto in un procedimento civile avente ad oggetto un'azione promossa dall'imputato in tale procedimento penale per una violazione del giudice medesimo o del suo successore nella conduzione di detto procedimento penale o di un altro, o che sarebbe tenuto a risarcire un danno qualora la domanda fosse accolta, non costituisca un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell'Unione.
- 2) In caso affermativo, se dette disposizioni di diritto dell'Unione debbano essere interpretate nel senso che un giudice in tale situazione non debba proseguire il procedimento penale e neppure decidere nel merito, e quali sarebbero le conseguenze a livello procedurale e di diritto sostanziale degli atti di tale giudice se non si autoricussasse per parzialità.
- 3) Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che l'indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello *Zakon za sadebnata vlast* (legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario) (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al 27 luglio 2022) risulti compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare ad occuparsi dei procedimenti assegnati loro fino a quel momento nonché di quelli per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell'organo giurisdizionale è motivato con l'esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.
- 4) Se le disposizioni di diritto dell'Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che ostino a norme nazionali quali quelle della legge costituzionale sull'ordinamento giudiziario (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al [27] luglio 2022), che prevedono il completo smantellamento [del Tribunale specializzato per i procedimenti penali, ossia] di un organo giurisdizionale autonomo in Bulgaria con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale ad altri organi giurisdizionali in tutto il paese, anche quando siano situati in località molto distanti dall'attuale sede di attività di detti giudici, senza stabilire anticipatamente il luogo di cui trattasi, senza il loro consenso e in conformità delle limitazioni previste dalla legge solo per detti giudici in relazione al numero massimo di rinnovi di mandato possibili presso un organo giurisdizionale.
- 5) In caso affermativo, e alla luce del primato del diritto dell'Unione, quali atti procedurali dovrebbero quindi compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui è stato disposto lo scioglimento. Quali conseguenze ne deriverebbero per le decisioni procedurali dell'organo giurisdizionale di cui è stato disposto lo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e le decisioni finali adottate nell'ambito di tali procedimenti.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Austria) il 10 giugno 2022 — *Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited / Kommunikationsbehörde Austria* (Komm Austria)**

**(Causa C-376/22)**

(2022/C 359/33)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

### Parti

*Ricorrenti:* Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited

*Convenuta:* Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

### Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/31/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che per provvedimento relativo ad un «determinato servizio della società dell'informazione» possa intendersi anche un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell'informazione (quali le piattaforme di comunicazione) oppure se l'esistenza di un provvedimento ai sensi di detta disposizione richieda l'adozione di una decisione in relazione a un singolo caso specifico (ad esempio, relativo a una piattaforma di comunicazione nominativamente determinata).
2. Se l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l'omissione della notifica da effettuare in caso di urgenza, secondo detta disposizione, «al più presto» (a posteriori) alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento relativa al provvedimento adottato comporti che detto provvedimento non possa essere applicato a un determinato servizio dopo la scadenza di un termine sufficiente per la notifica (a posteriori).
3. Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE <sup>(2)</sup>, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 <sup>(3)</sup>, osti all'applicazione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, che non riguardi le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su una piattaforma per la condivisione di video.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2010, L 178, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Italia) il 10 giugno 2022 — LR / Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia,  
Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia**

(Causa C-377/22)

(2022/C 359/34)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* LR

*Resistenti:* Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

### Questione pregiudiziale

Ferma restando la valutabilità dei servizi maturati dalla parte ricorrente nel Regno Unito ai sensi del diritto comunitario, nonostante l'intervenuto recesso di quest'ultimo dalla sua partecipazione all'Unione Europea, se l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011 <sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, ai sensi della quale, per la partecipazione al concorso straordinario per l'arruolamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria italiana, sia ritenuto valido esclusivamente il servizio non di ruolo prestato dai candidati presso scuole secondarie statali nazionali, e non anche presso